

N. R.G. 30229 /2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
Sezione XIV Civile

in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.30229 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, assunta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2023 e vertente

TRA

in Amministrazione Straordinaria' in

ATTRICE

E

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 20.11.2023 i difensori delle parti costituite concludevano come da verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento,

in Amministrazione Straordinaria', premesso:

-questo tribunale con sentenza del 14.08.2018 n. 642 aveva dichiarato lo stato di insolvenza di (in seguito anche:) che, con successivo

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2018, era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. 23.12.2003 n. 347;

-che, in ragione della ricorrenza di condizione di crisi insorta nell'anno 2017, con ricorso depositato l'8.01.2018 aveva chiesto, a questo tribunale, la concessione di termine per concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 comma 6, I. fall. cui aveva, poi, rinunciato con atto del 17.07.2018;

-che, con decreto del 23 aprile 2019, l'autorità governativa aveva autorizzato l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali;

-che aveva intrattenuto con –in seguito anche rapporti costituiti, nella specie, da: conto corrente ordinario n. ; 'conto sovvenzioni mlt' individuato con il n. ; 'conto sovvenzioni mlt' individuato con il n. ;

-che il 'periodo sospetto' ex art. 67 comma 2 I. fall., in applicazione del principio della consecuzione tra le procedure, avrebbe dovuto avere decorrenza 'dalla data di ammissione alla prima procedura' e, quindi dalla pubblicazione nel registro delle imprese della 'domanda di concordato preventivo' intervenuta l'8 gennaio 2018 e, quindi, 'a ritroso' sino all'8 luglio 2017;

-che in tale lasso temporale aveva effettuato, sui detti conti, rimesse che avevano ridotto in maniera consistente e durevole la propria esposizione nei confronti dell'istituto di credito e nella specie: sul conto n. di euro 30.928.494,95; sul conto n. di euro 1.875.000,00; sul conto n. di euro 1.250.000,00;

-che i versamenti di tali somme, ovvero delle differenti ritenute di giustizia, avrebbero dovuto essere oggetto di dichiarazione di inefficacia ai sensi degli artt. 67 comma 2 e 23 I. fall., 49 d. lgs. n. 270/1999 e 6 'legge e i corrispondenti importi restituiti ad essa procedura deducente;

-che, quanto al requisito soggettivo della c.d. *scientia decoctionis*, in considerazione anche della qualità dell'istituto di credito accipiente di 'operatore qualificato', avrebbe dovuto tenersi conto di quanto riportato nella 'relazione sulle cause di insolvenza' redatta dal proprio organo commissariale il 4.03.2019, secondo la quale: nei bilanci relativi agli esercizi afferenti il lasso temporale 2013-2017 sino al 2016 aveva evidenziato risultati positivi per, quindi, accusare perdite per euro 315.000.000,00 nel 2017, determinanti patrimonio netto negativo per euro 118.000.000,00 per interruzione delle principali commesse; nei bilanci per gli

esercizi dal 2014 al 2018 aveva registrato incremento di riserve, iscritte in attivo patrimoniale, afferenti *'crediti incerti ed eventuali'* cui si era correlato aumento della debitoria nei confronti di istituti di credito e finanziatori da euro 243.000.000,00 nel 2013 ad euro 637.000.000,00 nel 2017, così ingenerando una condizione di *'tensione finanziaria'* che non era stata più sostenibile una volta cessato l'intervento delle banche; nel contempo era stato incrementato il ricorso a finanziamenti a breve termine con *'apertura di linee di factoring per anticipo contratto e fattura'* e nel mese di aprile 2014 ne era intervenuto un ulteriore di euro 100.000.000,00 *'da parte di un pool di banche'* caratterizzato da anomalie legate al superamento dei *covenant* già dal mese di giugno 2015;

-che doveva ritenersi aver avuto conoscenza di tali situazioni in forza di quanto riportato nella corrispondenza intercorsa con e in articoli di stampa;

-che ulteriore elemento espressivo della condizione di insolvenza, pure evidenziata nella relazione commissariale, era costituito dalla mancata emissione di *bond* nell'anno 2015 relativi a programmato prestito obbligazionario per complessivi euro 350.000.000,00 e che era stata causata dalla non competitività del tasso di interesse previsto e dall'assenza di investitori nonostante le modifiche delle relative condizioni di maggior favore per gli stessi, situazioni alle quali la stampa aveva dato pubblicizzazione;

-che le richiamate rimesse avevano ridotto in maniera consistente e durevole le passività di verso poiché avevano determinato la quasi estinzione della debitoria sui conti interessati;

-che quanto all'importo massimo revocabile, rilevante nella prospettiva dell'articolo 70 l. fall., avrebbe dovuto determinarsi: quanto al conto n. in euro 1.861.650,34,

posto che la massima esposizione debitoria nel periodo sospetto era pari ad euro 2.922.695,73 e quella rilevata al momento della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo si sostanziava in euro 1.061.045,39; quanto al conto n.

in euro 1.875.000,00 atteso che la massima esposizione debitoria nel periodo sospetto era pari ad euro 3.750.000,00 e quella rilevata al momento della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo si sostanziava in euro 1.875.000,00; quanto al conto n. in euro

1.250.000,00 in quanto la massima esposizione debitoria nel periodo sospetto era pari ad euro 7.500.000,00 e quella rilevata al momento della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo si sostanziava in euro 6.250.000,00; con

conseguente quantificazione dell'importo revocabile, derivabile dalla sommatoria di tali valori, in un totale di euro 4.986.650,34;

ha conclusivamente chiesto la giudiziale revoca delle rimesse affluite sui detti conti nel lasso temporale 8 luglio 2017-8 gennaio 2018 per il complessivo importo di euro 4.986.650,34 e la condanna dell'istituto di credito accipiente alla restituzione, in proprio favore, della detta cifra ovvero della differente di giustizia, con incremento di accessori di legge e spese processuali.

Ritualmente citata, si è costituita in giudizio ed ha contestato l'avversa domanda, eccependo:

-la decadenza della procedura attrice ai sensi dell'art. 69 bis l. fall. per decorso del termine decadenziale triennale ivi previsto;

- la nullità dell'avversa citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 163 n. 3 c.p.c.;

-il difetto del requisito soggettivo della promossa azione;

-la mancanza del requisito oggettivo dell'azione intrapresa;

ne ha conclusivamente chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.

Esaminati gli atti, ritiene il decidente che vada disattesa l'eccezione preliminare di merito sollevata da parte convenuta e relativa alla dedotta decadenza della procedura attrice dalla proposizione della scrutinanda domanda.

Come dettagliato nello scritto di costituzione, l'istituto di credito resistente ha supportato tale ragione difensiva sulle previsioni degli articoli 49, comma 2, d. lgs. n. 270/1999 e 69 bis l. fall. per dedurre la *regola iuris* per la quale nel contesto delle procedure concorsuali di amministrazione straordinaria le azioni revocatorie previste nella legge fallimentare non potrebbero essere più esperite una volta decorsi tre anni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.

Nel caso di specie, poiché la dichiarazione di insolvenza di è stata resa con sentenza di questo tribunale del 14 agosto 2018 n. 642, iscritta nella medesima data presso il registro delle imprese, e la notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento è stata effettuata il 21 aprile 2022, sarebbero decorsi oltre otto mesi dalla scadenza del termine decadenziale.

Tale argomentazione difensiva non può trovare adesivo recepimento e condivisione.

Deve rilevarsi, al riguardo, in sintonia con il condivisibile pensiero esegetico della corte di cassazione, che l'articolo 49 del d. lgs. 8 luglio 1999 n. 270, che disciplina la tempistica di esperibilità di azioni revocatorie nel contesto di procedure di amministrazione straordinaria da

parte del relativo organo gestorio commissariale ne subordina la proposizione alla preventiva autorizzazione ministeriale all'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali e tale adempimento integra una specifica condizione del relativo esercizio (cfr. Cass. Civ. n. 8539/00; Cass. Civ. n. 31194/18; Cass. Civ. n. 12551/19) il cui difetto osterebbe effetto preclusivo.

Ne discende che, conformemente al disposto dell'art. 2395 cod. civ. –applicabile, secondo la dottrina maggioritaria, anche alle ipotesi di decadenza, trattandosi di un principio generale non espressamente derogato dall'art. 2964 cod. civ. che si riferisce solo alle fattispecie dell'interruzione e della sospensione– il termine previsto dall'art. 69 bis l.fall. entro il quale l'azione revocatoria può essere esercitata deve farsi decorrere dalla data di approvazione del programma di cessione.

E ciò, a maggior ragione, ove si consideri che il rinvio ai termini stabiliti dall'articolo 69 l. fall. sia dall'art. 49 d.lgs. n. 270/99 per le procedure di amministrazione straordinaria “comuni” che dall'art. 6 d.l. n. 347/03 per le procedure di amministrazione straordinaria “speciali”, era stato introdotto, dal legislatore, quando la legge fallimentare, alla quale le norme citate rinviano, prevedeva per l'esercizio dell'azione revocatoria esclusivamente un termine di prescrizione e non di decadenza.

Deve, per altro verso, osservarsi che anche nella procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal d. l. 23.12.2003 n. 347 –novero nel quale rientra anche quella attrice, come può inferirsi dall'espresso richiamo di tale fonte normativa negli atti dell'autorità governativa che ne hanno determinato l'abbrivio- è espressamente previsto che l'organo commissariale debba procedere alla redazione del programma previsto dall'articolo 54 d. l.vo n. 270/99 la cui omessa predisposizione ovvero la mancata approvazione autorizzativa governativa determina la trasformazione della procedura in quella alternativa di natura prettamente liquidatoria, ‘fallimentare’ ovvero, attualmente, di liquidazione giudiziale.

Si delinea, pertanto, tra le due forme di amministrazione straordinaria, una linea di sviluppo procedimentale del tutto integralmente sovrapponibile che impone, anche a quella intrapresa ai sensi del d.l. n. 347/2003, di applicare, per quel che concerne l'individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine ex art. 69 bis l. fall. il riportato principio pretorio, espressione di c.d. diritto vivente, che ne ancora l'avvio all'atto dell'intervento dell'approvazione ministeriale all'esecuzione del programma di cessione dei compendi aziendali.

Nel caso di specie la procedura attrice ha documentalmente provato l'intervento, con decreto del 23 aprile 2019, dell'autorizzazione resa dal Ministro dello Sviluppo Economico alla

esecuzione del programma di cessione dei compendi aziendali già in titolarità a plurime società tutte soggette ad amministrazione straordinaria e, tra esse anche (all. 9 fascicolo parte attrice); pertanto, all'atto della notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento non può ritenersi verificata decadenza, secondo la corretta disciplina di riferimento.

Va, altresì, disattesa l'eccezione proposta da parte convenuta di nullità dell'avverso atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda con esso proposta ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. posto che dalla lettura del libello introduttivo è possibile comprendere con adeguata intelleggibilità la natura e contenuto della pretesa fatta valere dalla procedura attrice come riassunta nella superiore esposizione narrativa e avverso la quale controparte ha comunque efficacemente spiegato la propria strategia difensiva.

Ciò posto va, quindi, osservato che l'art. 67 l. fall. ai commi 2 e 3 sanziona con l'inefficacia nei confronti della procedura concorsuale che sia stata aperta in danno del debitore insolvente le rimesse affluite su conto corrente bancario in sua titolarità che ne abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito di riferimento e ciò sempre che l'organo gestorio della procedura dia prova che l'*'altra parte'*, nella specie la banca, avesse avuto conoscenza della ricorrenza della condizione di *default* del correntista nel lasso temporale da prendere in considerazione.

Tale dimostrazione, come evidenziato dalla lettura esegetica della corte di cassazione, può trarsi anche da elementi inferenziali apprezzabili in applicazione del meccanismo accertativo delineato dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. purchè conducenti ad un risultato conoscitivo finale predicativo ed espressivo di una conoscenza effettiva e non meramente potenziale o semplicemente possibile (v. Cass. 27.10.2017 n. 25635).

Detto principio e la sottesa necessità che la verifica in punto di ricorrenza della c.d. *scientia decoctionis*, in difetto di situazioni aventi immediata efficacia rappresentativa, si incentri su dati circostanziali che univocamente e concordemente diano conto di una contezza concreta e non già presumibile, deve ritenersi valga anche nel caso del c.d. *'operatore qualificato'* e, proprio con riferimento a quello bancario è stato puntualizzato che tale posizione *'non è di per sé determinante, neppure se correlata al parametro (del tutto teorico) del creditore avveduto, ma viene in considerazione solo in presenza di concreti collegamenti con i sintomi conoscibili dello stato d'insolvenza, quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, etc.'* poiché *'è soltanto in quest'ambito, infatti, che può attribuirsi rilevanza anche all'attività professionale esercitata dal terzo, nonché alle regole di prudenza ed avvedutezza*

che, indipendentemente da ogni doverosità, caratterizzano concretamente l'operare della categoria di appartenenza' (così già Cass. 28.02.2007 n. 4762).

E, al riguardo, è stato anche sottolineato che *'in tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare'* (così Cass. 14.09.2022 n. 27070).

Tanto premesso deve, quindi, accertarsi se le situazioni enunciate dalla procedura attrice e valorizzate per inferire, in capo all'istituto di credito convenuto, la consapevolezza della condizione di insolvenza della correntista nel lasso temporale di affluenza delle rimesse investite dalla dichiarazione di giuridica inefficacia –dalla medesima individuato, come detto, dall'8 luglio 2017 all' 8 gennaio 2018- possano effettivamente ritenersi utili e conducenti a tale risultato.

Parte attrice, come riportato nella superiore narrativa, con richiamo alle risultanze della relazione sulle cause dell'insolvenza redatta dall'organo commissariale, ha sostenuto che tale consapevolezza dovrebbe desumersi: dai bilanci di [redacted] relativi agli esercizi afferenti il lasso temporale 2013-2017 -che avevano dato evidenza a risultati positivi sino al 2016 per, poi, riportare perdite per euro 315.000.000,00 nel 2017, causate dall'interruzione delle principali commesse e determinanti patrimonio netto negativo per euro 118.000.000,00- e da quelli per gli esercizi dal 2014 al 2018 –che avevano registrato incremento di iscrizioni, in 'attivo patrimoniale', di riserve relative a 'crediti incerti ed eventuali' cui si era correlato aumento della debitoria nei confronti di istituti di credito e finanziatori (da euro 243.000.000,00 nel 2013 ad euro 637.000.000,00 nel 2017) così determinando 'tensione finanziaria' non più fronteggiabile una volta cessato l'apporto delle banche-; dall'incremento del ricorso a finanziamenti a breve termine con 'apertura di linee di factoring per anticipo contratto e fattura' e dall'intervento, nel mese di aprile 2014, di finanziamento di euro 100.000.000,00 'da parte di un pool di banche' caratterizzato da anomalie legate al superamento dei covenant già

dal mese di giugno 2015; dalla corrispondenza intercorsa con [redacted] e da articoli di stampa; dalla mancata emissione di bond nell'anno 2015 relativi a programmato prestito obbligazionario per complessivi euro 350.000.000,00 in ragione della non competitività del tasso di interesse previsto e dell'assenza di investitori nonostante le modifiche delle relative condizioni di maggior favore per gli stessi cui la stampa aveva dato pubblicizzazione.

Parte convenuta nei propri scritti processuali ha dato riscontro a tali asserti proponendo, con riferimento a ciascun punto, plausibili letture alternative circa l'inidoneità della situazioni rappresentate a dare evidenza a propria consapevolezza della condizione di insolvenza della correntista nel lasso temporale di pertinenza.

Deve, sul punto, premettersi che il richiamato compendio fattuale, come riportato in citazione, è stato preso a riferimento dall'organo commissariale nell'accertare l'eziopatogenesi della condizione di insolvenza di [redacted] che ne ha, da ultimo, determinato la sottoposizione a procedura di amministrazione straordinaria mentre la verifica che, *in parte qua*, occupa il presente procedimento si pone su di un piano differente, volto, in sostanza, ad accertare, *ex ante*, se di tali situazioni la banca accipiente potesse averne avuto conoscenza per, quindi, poter ritenere integrato il requisito subiettivo richiesto dall'art. 67 comma 2 l. fall., trattandosi di soggetto operante nel settore delle relazioni economico-finanziarie,

Ciò posto, per quel che concerne il riferimento operato da parte attrice ai dati contabili, in sintonia con quanto sostenuto da [redacted] deve condividersi il proposto rilievo per il quale, in considerazione del lasso temporale interessato dalla presente verifica processuale (8 luglio 2017-8 gennaio 2018) possono essere presi in utile considerazione valutativa i bilanci intervenuti sino all'esercizio 2016 l'ultimo dei quali era approvato il 23 giugno 2017 atteso che gli ulteriori relativi ai successivi periodi gestori non avrebbero diacronica pertinenza; e, al riguardo, va osservato che è la medesima procedura ricorrente ad affermare che sino all'esercizio 2016 tali documenti -resi pubblici dal giugno 2017- avevano dato evidenza a risultati positivi e che solamente nelle successive annualità gestorie si erano verificate apprezzabili perdite negativamente incidenti sul patrimonio netto di [redacted].

Quanto al richiamo di parte attrice alla corrispondenza intercorsa tra [redacted] e [redacted] – prodotta in allegato n. 25 del proprio fascicolo- trattasi di rimando del tutto generico, carente di qualsiasi allegazione in ipotesi utile a contestualizzare tali reperti (anche con l'indicazione della qualità dei soggetti che avrebbero proceduto all'invio ed alla ricezione delle missive e-mail versate in atti) e a correlarli con le situazioni processuali cui dovrebbero dare evidenza dimostrativa; mette, poi, conto precisare che l'ultimo di detti documenti –che non soffre di tali

aspetti di non facile comprensione, trattandosi di lettera raccomandata con cui, in data 12 gennaio 2018 (successiva al periodo di interesse) la banca convenuta comunicava a la sospensione di alcune linee di credito, una volta appresa della presentazione di domanda di concordato preventivo prenotativo- dà conto della pronta reazione dell'istituto di credito alla condizione di crisi della correntista nel momento in cui gli era resa evidente.

Quanto alle notizia di stampa deve preliminarmente rilevarsi che gli articoli prodotti da parte attrice (all. 26 relativo fascicolo) sono in gran parte non utili per il decidere poiché successivi alla data dell'8 gennaio 2018 e quelli residui –nella specie tratti da 'MF' del 31.10.2017, 'Italia Oggi' del 31.10.2017 e 'Il Messaggero' del 13.12.2017- trattano, rispettivamente, i primi due del 'piano 2017-2018' predisposto dagli organi gestori di che, sebbene in ridimensionamento rispetto ad altro precedente, non evidenziavano una condizione di *default* della società interessata; il terzo di trattativa promossa da con più istituti di credito per risolvere situazione di 'tensione finanziaria' determinata dai ritardi nella risoluzione di controversie connesse a *claims* e nel quale era dato, comunque, atto di 'esposizione di circa 600 milioni a fronte di 1.1 miliardi di ricavi, un ebitda del 10% e un portafoglio commesse di 5,5 miliardi', situazione che non può reputarsi espressiva di insolvenza.

Il complessivo quadro conoscitivo che viene a delinarsi alla stregua di tali fonti di stampa evidenzia, pertanto, una condizione, come esplicitata in uno dei richiamati articoli, al limite di 'tensione finanziaria', determinata da un carico debitorio a fronte del quale, però, non era dato rilievo a concorrente situazione di precarietà trasmodante nella incapacità di far fronte con regolarità ai propri debiti -atteso il concorrente volume di ricavi, il pertinente margine operativo lordo e l'ammontare delle commesse in essere- e che, a mente della definizione già dell'art. 5 della legge fallimentare, attualmente dell'articolo 2 comma 1 lett. b) CCII, integra la nozione giuridica di insolvenza.

Per quel che concerne la mancata emissione di bond nell'anno 2015 relativi a programmato prestito obbligazionario per complessivi euro 350.000.000,00 che sarebbe stata impedita dalla non appetibilità del tasso di interesse previsto e dall'assenza di investitori nonostante le modifiche migliorative delle relative condizioni, situazioni alle quali la stampa avrebbe dato pubblicizzazione, trattasi, poi, di vicenda risalente nel tempo rispetto alla collocazione cronologica dei fatti oggetto di processuale verifica e in ordine alla cui persistenza di effetti negativi circa la derivazione di condizione di insolvenza, che apparirebbe contraddetta dai dati di bilancio per l'esercizio 2016, parte attrice nulla ha dedotto.

Quanto, poi, l'iscrizione, nei bilanci precedenti quelli di interesse per il presente procedimento, di crediti derivanti da riserve che avrebbero determinato, quale riflesso, l'incremento dell'indebitamento verso banche, se retrospettivamente apprezzata potrebbe essere espressiva di probabile o imminente condizione di irreversibile squilibrio finanziario conseguente alla loro omessa esazione, riguardata *ex ante* e in mancanza di elemento alcuno avente diretta o inferenziale efficacia rappresentativa di insolvenza—la cui deduzione e prova era onere della procedura attrice— deve ritenersi rientrare nella fisiologia operativa dell'impresa gravitante nel settore degli appalti pubblici, tipologia in cui deve annoverarsi

tenuto conto del proprio oggetto sociale riportato nella visura camerale in atti e delle relative attività, costruttiva e cantieristica a livello anche internazionale, indicate da nel proprio scritto di costituzione e non contestata da parte attrice, sicchè trattasi anche in tal caso di riferimento non utile ai prefissi fini dimostrativi.

Deve, pertanto, conclusivamente escludersi che le situazioni allegate dalla procedura istante possano essere valorizzate per affermare in capo all'istituto di credito convenuto e in relazione all'indicato spazio temporale di riferimento la consapevolezza dello stato di insolvenza della propria correntista, il che osta effetto preclusivo all'accoglimento della domanda per carenza di uno degli elementi costitutivi della promossa azione.

La patrocinata soluzione motiva esclude, in ragione della sua superfluità ai fini del decidere, lo scrutinio circa la ricorrenza dell'ulteriore di natura oggettiva afferente i caratteri delle rimesse.

Quanto al governo delle spese processuali, la soccombenza della procedura attrice vede la sua condanna al loro pagamento in favore di parte convenuta per l'importo che viene determinato in dispositivo in applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

in Amministrazione Straordinaria' nei confronti di con atto di citazione notificato il 21.04.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda e condanna la procedura attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta e che determina in euro 64.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.

Roma, 18 marzo 2024

Il Giudice

dott. Claudio Tedeschi